

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29212 Anno 2026
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: GALANTI ALBERTO
Data Udienza: 07/07/2026

SENTENZA

sul ricorso presentato da:

C Concetta, nata a ,

avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 07/10/2025.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione del Cons. Alberto Galanti;

lette le conclusioni del P.G. D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 07/10/2025, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Catanzaro del 13/11/2023, che aveva condannato C~~i~~ Concetta alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 350 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 349 cod. pen..

2. Avverso la sentenza l'imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione.

Con il primo e unico motivo di ricorso, lamenta violazione degli articoli 349, 350 e 361 cod. pen..

La sentenza ha sostanzialmente sanzionato la ricorrente per colpa, posto che

essa non è proprietaria del veicolo e questo è stato, a sua volta, ritrovato abbandonato.

La Corte territoriale non spiega perché sarebbe sussistente il dolo del reato di violazione dei sigilli anziché quello dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 350 cod. pen..

Del tutto inconferente è poi il rilievo secondo cui sussisterebbe un rapporto di specialità tra l'articolo 349 e l'articolo 361 cod. pen..

3. Il procedimento, inizialmente assegnato alla Settima Sezione penale, in data 22 maggio 2026 è stato riassegnato alla Terza Sezione, tabellarmente competente, per la non manifesta infondatezza del ricorso.

Nel frattempo, l'imputata, tramite l'Avv. depositava, per l'udienza di Settima Sezione, memoria in cui contestava la rilevata inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. La sentenza impugnata e quella di primo grado hanno chiarito in punto di fatto che, all'atto del fermo amministrativo del veicolo BMW 320 tg. CY497CD, la vettura era condotta da tale P Vincenzo (sprovvisto di patente di guida), mentre la C nominata quale custode del mezzo, era passeggera dello stesso e fidanzata del conducente.

All'atto della nomina, la ricorrente era stata intimata di custodire il veicolo all'interno del parcheggio privato ubicato in Catanzaro, Via (pag. 2 sentenza di primo grado).

La vettura veniva invece rinvenuta all'interno di un campo sito in agro del comune di Amaroni, in località Petruso.

3. In diritto, la pronuncia di appello fonda l'affermazione di responsabilità sul rilievo che il veicolo, affidato alla custodia dell'imputata, fu rinvenuto in luogo diverso da quello di custodia, ritenendo tale circostanza di per sé indicativa della violazione dell'obbligo di immodificabilità del bene.

In ordine all'elemento soggettivo, si limita ad affermare la consapevolezza dell'imputata sulla base della natura della condotta, richiamando la sufficienza del dolo generico e citando una pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 13087 del 18/02/2025, Sottile, Rv. 287930 - 01), secondo cui «il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea a eludere l'obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell'avvenuto

sequestro, sempre che l'autore del fatto sia stato comunque edotto del vincolo posto sul bene».

La prima sentenza, poi, a pagina 4, evidenzia come la conclusione raggiunta non appaia smentita da alcuna evidenza istruttoria di segno contrario, neppure consistita in una ricostruzione alternativa da parte dell'imputata, che, non comparendo, si è volontariamente sottratta al confronto dibattimentale.

4. La ricorrente appunta la sua principale doglianza sulla dedotta sussistenza dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 350 cod. pen..

Il Collegio, in ordine ai rapporti tra l'articolo 349 e l'articolo 350 cod. pen., evidenzia che nella giurisprudenza della Corte è dato rinvenire due distinti approdi interpretativi.

4.1. Secondo un primo orientamento (Sez. 3, Sentenza n. 29040 del 20/02/2013, Conti, Rv. 256670 – 01; Sez. 3, n. 19424 del 24/05/2006, Donato, Rv. 233830 – 01; Sez. 3, n. 2989 del 28/01/2000, Capogna, Rv. 215767; Sez. 6, n. 4815 del 26/02/1993, Pistillo, Rv. 194548), il custode giudiziario - per la sua qualità di soggetto destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa affinché ne venga assicurata o conservata l'integrità - risponde della violazione di sigilli a meno che non dimostri che si verta in ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore.

4.2. Secondo diverso e più restrittivo orientamento (Sez. 3, n. 7371 del 13/07/2016, dep. 2017, Marra, Rv.269192 – 01; Sez. 3, n. 50984 del 10/10/2013, Saladino, Rv. 257920; Sez. 3, n. 16900 del 19/03/2015, Rv. 263406), ai fini della configurazione del reato di violazione di sigilli previsto dall'art. 349, secondo comma, cod. pen., nei confronti di colui che ha in custodia la cosa, la prova della sussistenza del dolo, che differenzia tale ipotesi delittuosa dall'agevolazione colposa sanzionata amministrativamente dall'art. 350 cod. pen., deve essere fornita dalla pubblica accusa e non può essere desunta dalla negligenza e trascuratezza del custode; tuttavia, è onere di quest'ultimo addurre gli elementi specifici che gli hanno impedito di attivarsi, qualora risulti accertato che egli, benché direttamente a conoscenza della effrazione dei sigilli, abbia ommesso di avvertire dell'accaduto l'autorità.

Si è in proposito affermato (Sez. 3, n. 31156 del 04/03/2014, Mancusi, n.m.) che «il reato di violazione di sigilli punito dall'art. 349 cod. pen. si distingue dalla ipotesi di agevolazione colposa di cui all'art. 350 per l'elemento psicologico, poiché quest'ultima norma comprende tutte le ipotesi di trascuratezza e negligenza imputabili al custode, mentre l'ipotesi di cui all'art. 349 cod. pen. si caratterizza per la condotta del custode dolosamente diretta a porre in essere la violazione (Sez. 6, n. 6246 del 01/03/1984, Amodio, Rv.

165146; Sez. 3, n. 1945, del 24/11/1993, Cavagnoli, Rv. 197265; Sez. 3, n. 22784 del 05/03/2004, Castiello, Rv. 228611; Sez. 3, n. 50984 del 10/10/2013, Saladino, Rv. 257920)».

Trattandosi di reato doloso, in altre parole, la sussistenza dell'elemento psicologico non potrebbe essere ritenuta *in re ipsa*, ma deve essere oggetto di specifico accertamento e della relativa prova deve farsi carico la pubblica accusa, non potendo esserne onerato l'imputato.

A tal fine, la prova dell'elemento psicologico del reato può esser tratta da ogni elemento utile allo scopo, purché il convincimento del giudice sia supportato da motivazione logica, coerente e fondata su fatti concreti, e all'imputato non venga surrettiziamente attribuito il compito di colmare l'eventuale vuoto probatorio che dovesse essere causato da indagini carenti sullo specifico punto.

Tale secondo orientamento si fonda, in sostanza, sulla considerazione della natura necessariamente dolosa del reato di cui all'art. 349, cod. pen., la prova della cui sussistenza, sotto il profilo soggettivo, non può essere elusa mediante il ricorso a formule che, a fronte di un addebito formalmente doloso, dissimolino un rimprovero per un atteggiamento sostanzialmente colposo.

4.3. Sul punto, il Collegio, se da un lato conferma l'impossibilità di prevedere qualsivoglia forma di responsabilità «oggettiva», o meramente «colposa», in capo al custode, dall'altro evidenzia la necessità di non frustrare di fatto la *ratio* dell'istituto, consentendo allo stesso – attraverso una interpretazione «a maglie larghe» della norma incriminatrice – di porre in essere condotte totalmente negligenti ed omissive che, in ultima analisi, sterilizzerebbero la portata della norma.

In proposito deve essere evidenziato come la nomina del custode, che assume la qualifica di pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 9964 del 17/04/1985, Sartori, Rv. 170885 - 01), pone in capo allo stesso un dovere giuridico di impedire che il fatto si verifichi: in altre parole, una posizione di garanzia, che, tuttavia, è tipico paradigma strutturale di attribuzione della responsabilità dei reati omissivi colposi.

Per evitare «tensioni» del sistema di imputazione della responsabilità, correndo il rischio, per un verso, di cedere alla tentazione di scivolare verso forme occulte di responsabilità oggettiva, e, per altro verso, di svuotare di contenuto gli obblighi del custode, rendendo il dolo (ancorché generico) oggetto di *probatio diabolica* da parte del pubblico ministero, questa Corte, in alcune pronunce ha ritenuto necessario considerare il rapporto di protezione che la legge impone tra il custode e la *res* come un «obbligo di attivazione», il quale si articola in modo «bidirezionale»: prima che il reato venga compiuto, mediante la previsione di un obbligo di porre in essere concrete attività volte ad evitare che

altri violino i sigilli (attraverso, a mero titolo esemplificativo, la predisposizione di sistemi di sorveglianza o di dissuasione); *post crimen patratum*, mediante la previsione di un obbligo di avvisare tempestivamente l'autorità giudiziaria, ove la violazione dei sigilli sia stata posta in essere da terzi.

La violazione di tali obblighi potrà, ove ne ricorrano nel caso concreto tutti gli elementi suddetti, essere imputata anche a titolo di dolo eventuale, posto che il delitto in parola è punito a titolo di dolo generico (Sez. 3, n. 27134 del 08/04/2015, Pecoraro, Rv. 264305 - 01; Sez. 3, n. 21918 del 07/03/2008, Vissicchio, Rv. 240033 - 01).

Conclusivamente, il Collegio ritiene che, a fronte della violazione di tali obblighi e dell'onere probatorio assolto nei predetti termini dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, incombe sul custode dedurre, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, l'assenza di profili di macroscopica inazione, tale da ricondurre la condotta (omissiva) nell'alveo del dolo eventuale, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, dep. 2020, Pomilio, Rv. 278679 - 03; Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01).

4.4. Scendendo in concreto, la sentenza impugnata non ha assolto correttamente all'obbligo di motivazione, limitandosi ad aderire a quella giurisprudenza, cui il Collegio non ritiene di dare continuità, che configura la responsabilità del custode come sostanzialmente oggettiva e quindi in contrasto con il principio di colpevolezza.

5. La sentenza deve essere quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio in riferimento alla sussistenza del reato di cui all'articolo 349 cod. pen..

6. La residua doglianza, relativa all'articolo 361 cod. pen., resta assorbita dall'accoglimento della censura principale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così è deciso, 07/07/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente